

I volontari diventano "autonomi"

Operativa la nuova legge sulla sicurezza per i volontari

a cura di Roberto TOFFUL

Le discussioni sulla sicurezza sono sempre state, in passato, tra le più accese nelle diverse assemblee associative.

Esisteva un vuoto normativo per il volontariato, che non era compreso tra i soggetti che dovevano applicare la legge 626 e tutto era lasciato alla volontà dei singoli.

La Croce Verde era già un passo avanti rispetto alle altre associazioni, poiché la cultura legislativa sulla sicurezza era già applicata nei confronti dei dipendenti.

La legge è stata aggiornata in molte parti con un nuovo decreto (81/2008) che ha introdotto anche un'importante novità:

l'estensione dei vari obblighi in tema di sicurezza ai volontari che venivano, quindi, equiparati ai lavoratori dipendenti.

Una soluzione apparentemente semplice ma che obbligava le organizzazioni di volontariato a diventare delle "aziende" nell'ambito della sicurezza con tutti gli adempimenti burocratici organizzativi ed a subirne i relativi costi.

Dopo circa un anno ed innumerevoli proteste, annunci e smentite, è stato emesso un decreto integrativo (106/2009 del 5 agosto 2009) che non ha eliminato l'obbligo degli adempimenti ma ha cambiato lo status dei volontari equiparandoli ai lavoratori autonomi.

Un provvedimento che, sicuramente, alleggerisce di molto tutta la parte burocratica amministrativa ma che cambia il protagonista della vicenda.

In pratica la maggior parte degli obblighi previsti dall'art. 21 ricade direttamente sulle spalle dei volontari stessi.

Le associazioni di volontariato hanno il solo obbligo di fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad

operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

Se i volontari operano nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro (es. Ospedali) devono ricevere dallo stesso tutte le informazioni necessarie.

I volontari dunque dovranno dotarsi di "dispositivi di protezione individuale" (DPI), utilizzarli conformemente alla disposizione e saranno passibili di sanzioni se non ne sono in possesso e non li utilizzano.

L'esperienza maturata dalla Croce Verde ha già individuato tali dispositivi:

Indumenti di protezione (divise)

Scarpe antinfortunistiche

Guanti e mascherine

Occhiali

Caschetto

La legge include altri due provvedimenti dalla difficile

interpretazione:

I volontari hanno facoltà di beneficiare, in modo autonomo, di sorveglianza sanitaria;

Le modalità d'attuazione della tutela previste possono essere individuate con accordi tra il volontario e l'associazione d'appartenenza.

Quando s'introducono termini come "hanno la facoltà di..." e "possono essere individuati", normalmente, la disposizione correlata non produce gli effetti voluti.

E' solo il lavoro comune dei militi, indipendentemente dal loro ruolo, che renderà questa grossa novità utile a tutti, indipendentemente da normative e sanzioni.

Porre fine alla situazione grottesca nella quale operatori di uno stesso ente (dipendenti e volontari), nello svolgimento della medesima mansione, abbiano la facoltà di utilizzare metodi diversi, in un campo importante quale la sicurezza, è in ogni caso un grosso passo avanti.



La Croce Verde, in virtù delle decisioni deliberate nel Consiglio Direttivo di settembre 2009 che ha recepito la normativa, si sta organizzando affinché gli obblighi normativi non ricadano sulle spalle dei volontari. Nelle prossime settimane verranno individuate tutte le modalità operative per dotare i volontari dei Dispositivi di Protezione Individuale, in accordo con i

rappresentanti militi, i responsabili e i delegati di squadra. Sul sito della Croce Verde è inoltre disponibile il documento informativo relativo ai "rischi nell'attività di soccorritore". La valutazione dei rischi viene già trattata durante i corsi di formazione mentre per coloro che sono già militi saranno organizzate delle specifiche attività formative presso l'Ente.



Ma questi scarponcini?

Con la nuova normativa diventa obbligatorio anche per i volontari indossare adeguate scarpe anti-infortunistiche, che ogni volontario dovrebbe acquistare autonomamente.

Ma, il Consiglio Direttivo della

I riferimenti normativi

Articolo 12 bis

Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21.

Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile di cui fanno parte, possono essere individuate le modalità d'attuazione della tutela di cui al precedente periodo.

Ove il volontario....omissis".

Articolo 21

Comma 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile, **i lavoratori autonomi** che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile ... omissis ..devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, per i lavoratori autonomi...omissis).

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, per i lavoratori autonomi...omissis.).

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. **(Obbligo non previsto per i volontari.)**
omissis.

Per chi volesse maggiori informazioni, questi sono i documenti di riferimento, scaricabili anche dal sito **www.anpas.piemonte.it** (Sezione Leggi e decreti – Lavoro) :

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro
- Decreto Legislativo 2 agosto 2009, n°106 – Disposizioni integrative